


Istituto Comprensivo Carinola -Falciano del Massico

Corso Umberto I,45 -81030 Carinola -CE





e-mail: ceic88700p@istruzione.it pec: ceic88700p@istruzione.it

Prot.n° come da segnatura del 23.12.2020

Agli interessati – LL.SS. All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi All'Albo – Sede – sito web

Oggetto: D. Lgs. n°81/08 e s.m.i. – INTEGRAZIONE Designazione delegato alla vigilanza sull'osservazione del divieto di fumo (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e s.m.i. - D.D.L. Del 26/07/2013).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n°81/08, il D.Lgs. n°106/09, la Legge n°3/2003, il D.D.L. Del 26/0/2013 e consultato il R.S.L.

DELEGA

Le SS.LL. quali incaricati alla vigilanza sull'osservazione del divieto di fumo per l'anno scolastico 2020/2021 e comunque fino a nuove disposizioni:

Plesso scolastico	Delegato divieto di fumo (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e D.D.L. del 26/07/2013)
Scuola Secondaria di 1º Grado di Carinola	Rosa Forcina
Scuola Secondaria di 1º Grado di Casale	Antonia Napolitano
Scuola Primaria Carinola Centro	Pellegrino Giovanna
Scuola primaria di Casale	Nunziata Carmina Corea
Scuola Secondaria di 1ºGrado Falciano del Massico Via Ponticello -Via Tiglio	Rosa Sorvillo Ada Rossi
Sede Uffici	Antonio Sciaudone
Scuola Primaria di Nocelleto	Belcufiné Edda
Scuola Primaria di Casanova Carinola	Caterina Corea

Scuola Primaria	Laura Caianiello	
Falciano del Massico		
	Maria Caldarone	
Scuola dell'Infanzia		
Falciano del Massico		
	Civita Loffredo	
Scuola dell'Infanzia di		
Nocelletto		

Nota Bene: a) l'art.18 comma 1) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso; b) l'art.20 comma 2) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; c) che l'art.43 comma 3) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo (gravi problemi di salute certificati da ente ospedaliero), rifiutare la designazione.

Inoltre, l'art.59 del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza. E' necessario rammentarle che è possibile rinunciare ad incarichi in materia di sicurezza solo per gravi motivi di salute.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Zannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa